



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
PALINURO**

Via Porto, s.n.c. - 84064 Centola (SA) - Tel./Fax +39 (0) 0974/938383
ucpalinuro@mit.gov.it - cp-palinuro@pec.mit.gov.it

Ordinanza n° 08/2016T

Il Capo del Circondario Marittimo di Palinuro:

- VISTA:** la relazione di servizio redatta in data 08/03/2016 in esito a sopralluogo effettuato da personale di questo Comando con la quale viene rappresentato il cedimento strutturale della testata del pontile in calcestruzzo ubicato nell'area "Ex Club Med" in Località Saline Fraz. Palinuro del Comune di Centola;
- CONSIDERATO:** che a causa del suddetto fenomeno, il citato pontile risulta potenzialmente pericoloso ed inadeguato ai fini della sua fruizione.
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08 Luglio 2003, n. 172";
- VISTO** il D.M. 146/2008 Regolamento al Codice della Nautica da Diporto;
- RITENUTO:** necessario emanare norme volte a garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, relativamente allo specchio acqueo interessato dal cedimento;
- VISTI:** gli articoli 17, 28, 30, e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima).

RENDE NOTO

Che nello specchio acqueo antistante il Pontile in calcestruzzo nell'area "Ex Club Med" in Località Saline Fraz. Palinuro del Comune di Centola (SA), insiste un potenziale pericolo per la navigazione e per l'incolumità pubblica, dovuto al cedimento strutturale della testata del predetto pontile, come si evince dall'allegato stralcio planimetrico.

ORDINA

**Art. 1
(Divieti)**

Con decorrenza immediata e fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza, nello specchio acqueo di cui al rende noto, **è vietata** la navigazione, l'ancoraggio, la pesca ed ogni altra attività di superficie o subacquea connessa con gli usi del mare inclusa la balneazione.

Art. 2

(condotta delle unità navali in prossimità dell'area di interdizione)

Tutte le unità in navigazione in prossimità dello specchio acqueo di cui sopra, dovranno procedere con la necessaria prudenza, alla minima velocità di manovra consentita, adottando ogni opportuna precauzione atta a scongiurare pericoli per la navigazione e garantire la sicurezza di persone e cose.

Art. 3

(Deroghe)

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1 i veicoli di servizio appartenenti alle pubbliche amministrazioni che necessitano di transitare in ragione del proprio servizio e quelli adibiti ai servizi d'emergenza ed i mezzi autorizzati da parte di questa Autorità Marittima.

Art. 3

(Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma degli artt. 1164, 1231 del codice della navigazione, nonché ai sensi dell' Art. 53 Decreto Legislativo 171/2005, sempre che il fatto non costituisca diverso o più grave reato, ovvero illecito amministrativo. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si fa riferimento alle norme del Codice della Navigazione ed alle altre norme pertinenti comunque applicabili.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, che è pubblicata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio ed inclusa nel sito on-line www.palinuro.guardiacostiera.it al link "ordinanze".

Palinuro, 09/03/2016

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Andrea PALMA



RADA DI PALINURO
STRALCIO PLANIMETRICO/FOTOGRAFICO ALLEGATO ALL'ORDINANZA N° 08/2016

